

Principali istruzioni INPS per l'applicazione della nuova disciplina sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria introdotta dal D. Lgs. n. 148/2015

(sintesi aggiornata al messaggio INPS 7 dicembre 2015, n. 7336)

Con la **circolare n. 197 del 2 dicembre 2015**, l'INPS ha fornito le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di tutele in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, di Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Con successivo **messaggio 7 dicembre 2015 n. 7336**, l'Istituto ha integrato con alcune importanti precisazioni, rilevanti per il settore edile, le indicazioni fornite con la predetta circolare.

Premesso che **le principali novità sono in vigore dallo scorso 24 settembre**, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo n. 148/2015, di seguito riepiloghiamo gli aspetti di particolare interesse.

Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria possono essere concessi, in generale, ai **lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, ivi **compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante**, a condizione **che alla data di presentazione della domanda di CIGO i medesimi lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva**.

Gli **apprendisti alle dipendenze di imprese**, come quelle edili, che possono accedere alle integrazioni salariali, sono destinatari **esclusivamente** dei trattamenti di integrazione salariale **ordinaria**.

A seguito dell'estensione agli apprendisti del trattamento di CIGO a carico INPS, con apposito accordo nazionale in via di definizione, le parti sociali dell'edilizia prevedono di abrogare le disposizioni in materia di CIGO per gli apprendisti e dei relativi obblighi contributivi contenuti nell'articolo 92 del c.c.n.l. 1° luglio 2014.

Il **requisito soggettivo dell'anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro**, che si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie, fa riferimento alle **giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria**.

A tal riguardo, come chiarito dalla circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro, sono **compresi** i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da **ferie, festività e infortuni** e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, anche i periodi di **maternità obbligatoria**.

Il decreto legislativo prevede che il requisito di anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro non sia necessario solamente in caso di richiesta di trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

In proposito, **la circolare INPS n. 197/2015**, anche a seguito di uno specifico intervento di ANCE, **ha escluso** il suddetto requisito **anche** con riferimento alle domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria presentate per eventi oggettivamente non evitabili (meteo) dalle **imprese industriali dell'edilizia e affini**.

Durata massima complessiva degli interventi (ordinari e straordinari) di integrazione salariale

Per le imprese del settore edile, la durata massima complessiva della **cassa integrazione ordinaria e straordinaria** è stabilita in **30 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva**.

Per controllare il limite del quinquennio mobile si procederà in modo analogo alle modalità di conteggio utilizzate con riguardo al biennio mobile della CIGO. Pertanto, si dovrà considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, valutare le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 130 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto.

L'Istituto ha precisato che, ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile **non prenderà in considerazione i periodi anteriori al 24 settembre 2015**. Peraltro, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 si dovranno computare per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 24 settembre 2015.

Durata massima della CIGO

Riguardo ai termini di durata della CIGO, viene confermato il limite massimo delle **52 settimane in un biennio mobile**. Ai fini del computo del suddetto limite temporale, **si tiene conto anche dei periodi anteriori al 24 settembre 2015**, non essendo stata modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile per le integrazioni salariali ordinarie.

Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, **si continuano a computare** nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile **anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (meteo)**.

In ordine ai limiti di durata della CIGO, una rilevante novità è l'introduzione dell'ulteriore limite secondo il quale "non possono essere autorizzate **ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile**, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale".

Tale previsione non si riflette sui limiti di durata antecedenti al 24 settembre 2015 e, quindi, **non ha efficacia retroattiva**.

Ai fini della determinazione del suddetto limite - per il cui calcolo l'INPS ha fornito uno schema di algoritmo in allegato alla circolare n. 197/2015 - con riferimento all'unità produttiva, nella domanda di concessione della CIGO l'impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

In proposito, Confindustria ha precisato che nel computo dei lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda rientrano anche i lavoratori che non siano destinatari degli ammortizzatori sociali (ad esempio: dirigenti, lavoratori con meno di novanta giorni di effettivo lavoro, ecc.).

L'unità produttiva

La **nozione di unità produttiva**, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina in materia di CIGO, è il parametro di riferimento per:

- la verifica del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- calcolare i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (quinquennio mobile; 52 settimane nel biennio; un terzo delle ore lavorabili);
- definire l'incremento del contributo addizionale;
- individuare la competenza delle sedi INPS.

L'unità produttiva, secondo i primi chiarimenti forniti dall'INPS nella **circolare n. 197/2015**, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Secondo l'Istituto, costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Nella definizione di unità produttiva non rientrerebbero i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata.

Con il successivo **messaggio n. 7336/2015**, l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni ai propri operatori, ai fini della corretta individuazione della nozione di unità produttiva in relazione alla disciplina della CIGO.

In tale comunicazione, l'INPS ha, in particolare, stabilito che per le domande di CIGO pervenute in data successiva al 7 dicembre 2015, gli operatori di sede addetti alle istruttorie delle istanze di CIGO dovranno censire le unità produttive come nuove sedi; a tal fine, dovrà essere verificata la **coincidenza dell'indirizzo fornito dall'impresa con quello eventualmente già presente in archivio e riconducibile alla sede legale**.

In presenza di più indirizzi differenti, le sedi INPS, **relativamente al settore dell'edilizia, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma**, dovranno verificare che:

- a) il cantiere sia in esecuzione di un **contratto di appalto**;
- b) i lavori abbiano una **durata minima di sei mesi** (v. "data inizio cantiere" e "data presunta fine cantiere" - quadro B del modulo di richiesta della CIGO settore edilizia).

Tali requisiti dovranno essere dimostrati allegando all'istanza di CIGO la documentazione utile a comprovare la sussistenza di tali caratteristiche.

Da ultimo, l'Istituto ha precisato che, in relazione al computo delle **52 settimane del biennio mobile**, fermo restando che si dovrà tenere conto anche dei periodi antecedenti al 24 settembre 2015, **le sedi dovranno aggregare i periodi fruiti dalle unità produttive già esistenti e aventi il medesimo indirizzo**.

Contributo addizionale

Come noto, connesso all'effettivo utilizzo del trattamento di CIGO è previsto il versamento di un contributo addizionale. Rispetto al 5% stabilito dalla normativa previgente, tale contributo è incrementato in maniera crescente in relazione all'utilizzo del trattamento di integrazione salariale e fa riferimento non più all'importo dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, ma alla retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo integrato.

La nuova misura è pari al **9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** relativamente ai periodi di integrazione ordinaria, **sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12%** oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; infine, **15%** oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

Fermo restando che **tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili (meteo in edilizia)**, le indicazioni relative alle modalità applicative e il nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riferimento alla sua decorrenza, verranno fornite con un'apposita circolare INPS in fase di predisposizione.

Termine per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte

Il termine per effettuare i conguagli o richiedere il rimborso delle prestazioni, in relazione ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, ovvero, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, è pari a sei **mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo**. In pratica, i sei mesi decorrono dalla data successiva tra: la data di entrata in vigore del decreto legislativo; la data del provvedimento di concessione (delibera INPS); la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

E' ancora previsto il **pagamento diretto della CIGO da parte dell'INPS**, a condizione che l'impresa si trovi in serie difficoltà finanziarie, da comprovare tramite la presentazione dello schema riportato nell'allegato 2 alla circolare n. 197/2015, debitamente compilato.

Causali per il riconoscimento della CIGO

Le **causali** che consentono il riconoscimento della CIGO sono riconducibili a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché a situazioni temporanee di mercato.

Un maggiore approfondimento sulle causali ed i relativi indici di valutazione sarà contenuto in un **apposito decreto ministeriale** di prossima emanazione, che, tra l'altro, consentirà alle Sedi INPS di concedere le CIGO in assenza delle **Commissioni provinciali**, abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Dalla suddetta data, i **Direttori di sede** (o i dirigenti delegati) avranno l'**esclusiva competenza per la definizione delle istanze**. Peraltro, l'INPS ha confermato che l'**istruttoria** delle domande di CIGO **continuerà**, comunque, **a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti**.

Contribuzione ordinaria per la CIGO

In merito alla contribuzione ordinaria, è stabilita una **riduzione degli oneri contributivi**. Per l'edilizia, in particolare, il contributo per gli **operai** scende dal 5,20% al **4,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Sono determinate in **1,70% e 2,00%** le aliquote previste per gli **impiegati e quadri** delle imprese che occupano, rispettivamente, fino a 50 ed oltre i 50 dipendenti.

Tali nuove misure contributive si applicano a decorrere dal mese di settembre 2015. Analoga soluzione è adottata per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, la cui contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, pertanto, ha decorrenza settembre 2015.

Le modalità di denuncia e versamento della contribuzione e dei criteri per il conguaglio delle eventuali differenze a credito saranno oggetto di un'apposita circolare INPS di prossima emanazione.

Confindustria segnala che, nel frattempo, le aziende che non abbiano già applicato le nuove aliquote ordinarie potrebbero ricevere dall'INPS rettifiche passive (a credito), da compensare entro il mese successivo.

Presentazione della domanda e concessione del trattamento

Il procedimento di presentazione della **domanda**, il cui nuovo **termine** è stabilito in **15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

A tal fine è stata predisposta una nuova versione del tracciato CSV (v. allegato 3 alla circolare INPS n. 197/2015), relativo ai lavoratori dell'unità produttiva, che sostituisce la versione precedentemente diffusa dall'Istituto.

In via eccezionale, l'INPS, **ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO**, ha disposto la "**neutralizzazione**" del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare n. 197/2015. Pertanto, per gli eventi intervenuti in tale periodo, ossia dal 24 settembre al 2 dicembre 2015, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare, cioè dal 2 dicembre 2015 (termine: 17 dicembre 2015).

Decorrenza delle nuove disposizioni

Come evidenziato all'inizio della presente nota, le principali novità in tema di cassa integrazione guadagni sono in vigore dallo scorso 24 settembre 2015.

Peraltro, la circolare INPS chiarisce che le nuove disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro e alle modalità di presentazione della domanda non si applicano alle istanze presentate successivamente al 24 settembre 2015, ma aventi ad oggetto sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa antecedenti o iniziate prima del 24 settembre 2015.